

TITOLO I
Disposizioni generali
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E FINALITÀ

Articolo 1
COSTITUZIONE - SEDE

Così come previsto e agli effetti dell'art. 18 dello statuto dell' "Associazione Italiana Educatori Finanziari", di seguito AIEF Nazionale, è costituita un'associazione denominata

"Associazione Italiana Educatori Finanziari Professional"

in sigla "AIEF PRO".

L'AIEF PRO è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

La sede legale è in Verona (VR).

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2
SCOPI

L'attività dell'Associazione è democratica, indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche e si propone di:

- a) diffondere la cultura dell'educazione in campo finanziario, attraverso la promozione della professionalità dell'operatore, inteso quale specialista dell'educazione finanziaria;
- b) far riconoscere tale ruolo professionale nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, stabilendo rapporti con Istituzioni, Enti, Università, Istituti, Associazioni e organizzazioni sociali e culturali interessate alle tematiche del settore;
- c) promuovere l'educazione finanziaria presso individui privati, professionisti, imprese, e attività correlate.
- d) promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo professionale dell'educatore finanziario e favorirne il perfezionamento tecnico e culturale;
- e) promuovere la regolamentazione della professione di educatore finanziario;
- f) progettare, realizzare, promuovere e gestire un sistema strutturato di formazione e/o di perfezionamento continuo, anche per il personale della Scuola di ogni ordine e grado e delle Università;
- g) promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell'Associazione sia in ambito nazionale che internazionale, sia in ragione della normativa vigente che di quella emananda in conformità alle direttive comunitarie ed internazionali;
- h) prender parte al dibattito in atto in ambito comunitario, anche attraverso un'attiva

partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, in modo da favorire un proficuo scambio di idee ed esperienze tra i diversi modelli organizzativi;

i) promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di educazione finanziaria, stabilendo rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con organizzazioni sociali e culturali, anche internazionali;

j) organizzare corsi di formazione professionale per diplomati e non, laureati e personale specializzato e non, per Enti Pubblici e privati e/o loro consorziati ed associazioni.

k) istituire enti formativi, scolastici e/o universitari privati, di ogni ordine e grado, legalmente riconosciuti e/o paritari, in Italia e all'estero, in ambito umanistico e scientifico, in linea con le normative nazionali, comunitarie ed internazionali.

l) attivare servizi (corsi di formazione, eventi, attività di web marketing e correlati) al fine di istruire e mettere in contatto gli associati con opportunità per la diffusione dell'educazione finanziaria.

Articolo 3

ATTIVITÀ DELL'AIEF PRO

Al perseguimento dei fini istituzionali dell'AIEF PRO potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno della stessa Associazione.

Al mantenimento dell'AIEF PRO sono altresì destinati i contributi versati dagli iscritti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'AIEF PRO sviluppa la ricerca e svolge attività formative sperimentali, nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'AIEF PRO procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'AIEF PRO garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

L'AIEF PRO può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'adozione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca, o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'AIEF PRO può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di collaborazione alle attività di società e/o altri organismi.

L'AIEF PRO può intraprendere rapporti con soggetti promotori, attraverso la stipula di apposite convenzioni e contratti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché per ottenere i relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

Le decisioni circa ognuna delle attività indicate devono essere sempre preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo dell'AIEF PRO che opererà in completa autonomia.

Art. 4

STRUMENTI OPERATIVI

Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2:

a) la tenuta del registro professionale che, seguendo lo stesso regolamento, confluirà in quello tenuto da AIEF Nazionale;

b) la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio e di ricerca;

c) l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico, ivi compresa la televisione e via web, in pro-

prio o in collaborazione con terzi;

d) la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi di formazione professionale, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;

e) il supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica, telematica e dei sistemi tecnologici avanzati, per la produzione e/o diffusione di servizi educativi e formativi, telematici, teledidattici, di teleformazione e di tele consulenza;

f) la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore, anche in forma multimediale;

g) l'adozione del codice deontologico emesso da AIEF Nazionale, a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell'attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l'Associazione;

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività indicate, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzione e contratti, affiliarsi od associarsi ad altre associazioni.

Ognuna di queste attività deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che opera nell'ambito di una struttura amministrativa autonoma, capace di rispondere delle obbligazioni assunte.

TITOLO II

Degli associati

Articolo 5

ASSOCIATI

La struttura organizzativa dell'Associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnano per realizzarli.

I membri dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie di associati:

a) Soci Fondatori: lo sono di diritto coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e coloro che, avendo i requisiti per divenire soci ordinari, presentino domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;

b) Soci Ordinari: lo sono tutti coloro in regola con il pagamento della quota associativa che si siano formati tramite i percorsi professionalizzanti organizzati da AIEF Nazionale e AIEF PRO o abbiano un curriculum che risponda ai requisiti previsti da AIEF Nazionale e disponibili sul portale aief.eu;

c) Sostenitori: lo sono gli enti pubblici o privati e le imprese o persone fisiche che ne fanno richiesta, e che versino contributi all'Associazione per il finanziamento degli scopi associativi;

d) Onorari: eminenti personalità italiane o estere, che siano invitate dal Consiglio Direttivo, previa accettazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le modalità d'iscrizione sono stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione, in linea con quanto previsto da AIEF Nazionale.

Si acquista la qualifica di socio, salvo quanto sopra precisato relativamente ai soci fondatori, con l'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda d'adesione.

Articolo 6

REQUISITI PER L'ADESIONE

Per aderire all'AIEF PRO in qualità di socio, è necessario:

- garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dai vigenti ed eventuali successivi regolamenti, oggetto di eventuale successiva approvazione, in particolare con riferimento ai titoli di studio relativi all'attività svolta, e del presente Statuto;

- avanzare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione.

All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo, in linea con quanto indicato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il socio che aderisce all'AIEF PRO è iscritto contemporaneamente all'Associazione nazionale. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dall'Associazione Nazionale.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio;

- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati anche a livello nazionale;

- al rispetto dell'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e continuo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

La prima quota associativa, in qualunque mese venga effettuata, ha validità annuale.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte anche a titolo di volontariato.

L'Associazione può, previa approvazione del Consiglio Direttivo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i soci al rispetto delle norme statutarie.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione, concorrendo all'attuazione dello scopo associativo e alla definizione dei programmi, uniformandosi al presente statuto, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, nonché quello dell'Associazione nazionale, le eventuali direttive e/o regolamenti interni, nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e dei terzi;

- a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo, in linea con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- al rispetto dell'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e continuo;

- a non svolgere attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo e/o ordine professionale.

I soci fondatori hanno diritto a:

- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto secondo le modalità previste (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- accedere alle cariche associative;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata secondo opportuni parametri, preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

I soci ordinari hanno diritto a:

- a partecipare personalmente alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto secondo le modalità previste (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- partecipare alle ricerche scientifiche, editoriali, anche multicentriche, organizzate dall'associazione, che verranno pubblicate sul sito internet o sulla rivista o su riviste scientifiche di settore;
- accedere alle cariche associative.

I soci sostenitori e onorari hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'AIEF PRO.

Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale nel rispetto del regolamento, la cui certificazione è di competenza esclusiva di AIEF PRO, in linea con quanto stabilito da AIEF Nazionale.

Articolo 8

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio viene meno per:

- dimissioni da inviare a mezzo raccomandata A/R al Consiglio Direttivo;
- decadenza a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'associazione.

TITOLO III

Organizzazione e cariche associative

Articolo 9

ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un quinquennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili.

Tutte le cariche sociali sono normalmente a titolo onorifico e gratuite. È ammesso compenso solo se previsto in via preventiva dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta.

Compete all'Assemblea:

- l'approvazione di eventuali regolamenti interni concernenti il suo funzionamento;
- le deliberazioni concernenti modifiche al presente Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni della stessa;
- qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione ad essa sottoposta dagli altri organi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata tramite e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza e contenente l'indicazione del luogo (anche fuori della sede sociale), giorno ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può deliberare validamente in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, con votazione palese.

Per deliberare le modifiche al presente statuto è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli associati.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, nonché dal Segretario dell'Associazione nei casi in cui la verbalizzazione non consti da atto di notaio.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo ed è composto, di diritto, dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Tesoriere;
4. il Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- determina la politica associativa, indicandone le linee programmatiche;
- approva il rendiconto annuale e il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- presenta le eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'Associazione;
- aggiorna l'elenco dei soci, accerta il versamento dei contributi dei soci e comunica ad AIEF Nazionale l'elenco dei nuovi soci;

- approva i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera, e-mail o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può adottare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, un regolamento per la disciplina della sua attività, nonché di quella congressuale.

I componenti decadono in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati e collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, gestisce i flussi finanziari ed economici, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo a redigersi dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 12

PRESIDENTE

Il Presidente esercita tutti i poteri decisionali e operativi, strutturali ed organizzativi, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio e assume le decisioni di ordinaria amministrazione.

Il Presidente:

- è il Legale Rappresentante dell'Associazione;
- predispose la relazione annuale da sottoporre, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Consiglio Direttivo;
- garantisce l'applicazione dello Statuto;
- assume la direzione editoriale dell'organo di stampa, ove costituito in linea con quanto concordato da AIEF Nazionale;
- mantiene i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell'Associazione e la sua capacità rappresentativa.
- è legittimato ad adottare i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AIEF PRO è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta

causa.

Articolo 14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, sono eletti dal Consiglio Direttivo in caso di necessità.

I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 15
FINANZA E PATRIMONIO

Per il funzionamento dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, in linea con quanto indicato da AIEF Nazionale.

In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile. Durante la vita dell'Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.

Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.

Articolo 16
REGOLAMENTI

La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17
SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO CONSUMATORE

L'AIEF PRO promuove forme di garanzia a tutela dell'utente.

AIEF Nazionale gestisce, anche via web, lo Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti.

Le procedure di nomina e di funzionamento dello Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore sono determinate da AIEF Nazionale.

Articolo 18
SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad uno o più enti non profit individuati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19
RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO